

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITÀ E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta dell'11 ottobre 2012)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

sulla proposta di legge n. 225

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 luglio 2012

NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

NORME IN MATERIA DI RETE ECOLOGICA DELLE MARCHE E DI TUTELA
DEL PAESAGGIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 2010, N. 16 "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 29 ottobre 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 29 ottobre 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 225 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Norme in materia ambientale e di tutela del paesaggio", nuova titolazione proposta dalla Commissione: "Norme in materia di Rete Ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 'Assestamento del bilancio 2010'";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Ilaro Barbanti, delegato dal Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere contrario.

Il Vicepresidente

Matteo Ricci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge contiene norme molto eterogenee riguardanti rispettivamente la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, l'utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed infine l'istituzione della Rete Ecologica Marchigiana (REM).

Le disposizioni inerenti gli impianti fotovoltaici a terra, seppur animate da un lodevole e condivisibile intento di migliorare la loro collocazione da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, intervengono però sia su impianti già autorizzati, sia su procedimenti in corso, addirittura da prima del 30 settembre 2010, andando a modificare, nel primo caso, le condizioni per la costruzione e, nel secondo caso, i requisiti per il rilascio dei permessi che comporteranno la necessità di integrare ulteriormente i progetti.

L'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 prevedeva, nella sua stesura iniziale vigente nel 2010, che le autorizzazioni debbano essere rilasciate entro 180 giorni dalla presentazione dei progetti e nei casi contemplati dalla proposta di legge ci troveremmo ad oltre due anni dal loro inoltro per l'approvazione.

Per gli impianti già autorizzati potrebbe risultare impossibile, a causa dei confini di proprietà o dell'orografia dei terreni, soddisfare alcuni dei requisiti richiesti dall'allegato II alla deliberazione amministrativa n. 13/2010 come ad esempio il 6.8 (*La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari*); in altri casi, in presenza di cinghiali o caprioli, potrebbe essere pericoloso per l'impianto realizzare quanto previsto dal punto 6.9 (*Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna*). Risultano pertanto evidenti profili di illegittimità della proposta, soprattutto per gli impianti già autorizzati, che limiterebbe ulteriormente la libertà d'impresa, potrebbe compromettere l'integrità di quanto già costruito o appesantire impegni ed iter pluriennali.

Le disposizioni inerenti la Rete Ecologica Marchigiana (REM) appaiono eccessivamente discrezionali, in quanto in base al combinato disposto dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale individua delle ulteriori aree da sottoporre ad una tutela della quale non sono neanche accennati gli elementi di vincolo e salvaguardia.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce che la REM è recepita negli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica e pertanto è confermato che si intende dare a tale Rete un valore conformativo delle proprietà (se così non fosse non avrebbe senso inserirle nei PRG o nei PTC), aspetto ulteriormente avvalorato dall'articolo 6, comma 2 in cui si stabilisce che "la Giunta regionale nell'ambito dell'attuazione della REM favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 4..."

Il territorio della regione Marche è già adeguatamente tutelato da molte tipologie di tutele (sottosistemi tematici e territoriali, nonché categorie costitutive del paesaggio del PPAR e dei PRG ad esso adeguati, vincoli delle aree PAI, vincoli paesaggistici, vincoli idrogeologici, aree floristiche, parchi e riserve nazionali e regionali, aree SIC e Zps solo per citarne alcuni) per cui non si vede la ragione di introdurne altre dalla portata quantitativa e conformativa indefinita.

Si ravvisa al contrario l'esigenza di una semplificazione, a parità di tutele, dell'apparato normativo oggi vigente, accorpendo diverse disposizioni relative allo stesso elemento individuato come degno di salvaguardia.

In considerazione di tutto ciò, si propone di esprimere un parere contrario in merito alla proposta in oggetto.

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 16/2010)*

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dai seguenti:

“1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell'Allegato II alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12). I progetti degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono altresì essere adeguati alla prescrizione di cui al punto 6.12 dell'Allegato II alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010.

1bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadenti in aree classificate come zone D ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli ricadenti esclusivamente nelle aree di cui ai codici 10.5, 10.6, 20.3, 22.3 e 32 dell'Allegato I alla deliberazione medesima.

1ter. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2.5 dell'Allegato II alla deliberazione amministrativa del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 13/2010, nelle zone agricole, come definite dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sono ammessi gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW anche all'interno delle aree di cui ai codici 9.1, 9.2, 9.4 e 9.5 dell'Allegato I alla medesima deliberazione, a condizione che gli impianti stessi:

- a) siano realizzati da imprenditori agricoli;
- b) siano qualificati come attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 16/2010)*

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dai seguenti:

“1. *Identico*

1bis. *Identico*

1ter. *Soppresso*

c) non siano localizzabili in altre aree nella disponibilità del medesimo imprenditore agricolo, diverse da quelle di cui ai codici 9.1, 9.2, 9.4 e 9.5 dell'Allegato I alla deliberazione 13/2010.

1^{quater}. Il Comune competente per territorio verifica l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell'impianto, secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi pubblici di risparmio ed efficienza energetica.”.

Art. 2

(Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)

1. L'adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010, come modificato dalla presente legge, deve essere effettuato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 3

(Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all'articolo 29 quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono destinati ad interventi in materia di green economy, di efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e di tutela del paesaggio.

Art. 4

(Rete Ecologica delle Marche)

1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità e di ridurre la frammentazione degli habitat naturali, seminaturali e della matrice ambientale è istituita la Rete ecologica delle Marche (R.E.M.), rappresentata da un insieme di aree ecologiche tra loro funzionalmente interconnesse.

2. La R.E.M. è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:

a) i nodi, quali aree di maggiore pregio ecolo-

1^{quater}. *Identico*

Art. 2

(Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)

Identico

Art. 3

(Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all'articolo 29 quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono destinati ad interventi in materia di green economy, di efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e di tutela del paesaggio **nonché ad interventi di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria.**

Art. 4

(Rete Ecologica delle Marche)

1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.).

2. La R.E.M. è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:

a) i nodi **e le loro aree contigue**, quali aree di

gico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

- b) i corridoi ecologici, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- c) i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- d) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

3. La R.E.M. è articolata secondo le seguenti unità funzionali:

- a) le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
- b) le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della R.E.M..

Art. 5

(Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. I programmi di sviluppo rurale approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge tengono conto della R.E.M..

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per il recepimento della R.E.M. da parte degli strumenti di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale nell'ambito della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo

maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

- b) ~~i corridoi ecologici~~ **le continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni**, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- c) *identica*

d) *identica*

3. La R.E.M. è articolata secondo ~~le seguenti unità funzionali~~ **i seguenti elementi territoriali:**

a) *identica*

b) *identica*

Art. 5

(Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

Identico

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale nell'ambito **dell'attuazione** della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, **dei servizi eco-sistemici** e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche avvalendosi dell'Osserva-

lo 25, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

torio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico